



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



Via Cameroni, s.n.c
Tel. 0922/975901 – Fax 0922/970027

Cod. fisc. 80004280840
Part. IVA 02146780842

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 808 DEL 07/11/2016

Oggetto:	Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento avverso l'atto di citazione proposto da Errera Giuseppe Giacomo, Errera Maria e Errera Salvatore contro Comune di Lampedusa e Linosa. CIG:Z671BE1672.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

Premesso:

Che la G.M. con atto n. 122 del 03/11/2016 immediatamente esecutivo, ha deliberato di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Agrigento da: **Errera Giuseppe Giacomo, Errera Maria e Errera Salvatore**, contro Comune di Lampedusa e Linosa affinché l'ecc.mo Tribunale Civile di Agrigento provveda a dichiarare che il Comune è inadempiente rispetto a quanto stabilito con gli atti indicati nell'allegato atto di citazione;

Che con la suddetta delibera la G.M. ha preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.lgs. n.50 del 18/04/2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice i servizi legali relativi alla rappresentanza legale, ed ha demandato al responsabile del Settore I l'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale in giudizio – nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune, con assegnazione della somma di € **2.397,04**, per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, Prot. n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che **“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”**;

Considerato:

che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è espressamente definita quale servizio escluso dall'applicazione delle disposizioni del codice ma soggetto ai sensi dell'art. 4 del D.l.gs. n.50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

che conseguentemente la rappresentanza legale non rientra più nell'ambito degli incarichi fiduciari bensì si qualifica appalto di servizio.

che i tempi ristretti per la costituzione in giudizio e considerato il fatto che l'avv. Giuseppe Angelo Rizzo, ha trattato la maggior parte degli atti di citazione inerenti cause analoghe, giustificano l'affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza legale in giudizio da parte del Responsabile del

